

## ACCORDO

tra

**PagoPA S.p.A.**, con sede legale in Roma, Piazza Colonna n. 370, c.f., P.I. e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 15376371009, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, dott. Maurizio Fatarella (di seguito, "**PagoPA**")

e

l'ente scrivente \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, nella persona del legale rappresentante *pro tempore* o di altro soggetto avente poteri di firma \_\_\_\_\_, c.f. \_\_\_\_\_, email \_\_\_\_\_ (di seguito "**l'Ente**"), con i seguenti dati identificativi:

- codice fiscale \_\_\_\_\_;
- partita IVA \_\_\_\_\_ (da valorizzare solo se esistente e diversa dal codice fiscale altrimenti eliminare/non compilare il campo);
- codice di iscrizione all'Indice delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (I.P.A.) \_\_\_\_\_ (da compilare solo se esistente altrimenti eliminare/non compilare il campo);
- iscritto al registro delle imprese di \_\_\_\_\_ REA \_\_\_\_\_ capitale sociale \_\_\_\_\_ (da compilare solo se l'ente scrivente è costituito sotto forma di società di capitali);
- indirizzo PEC presente in I.P.A. o nel Registro Imprese \_\_\_\_\_

Ente e PagoPA, di seguito singolarmente "**Parte**" e congiuntamente "**Parti**"

## PREMESSO CHE

- a) PagoPA è una società per azioni interamente partecipata dallo Stato creata, ai sensi del Decreto Legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, allo scopo di diffondere i servizi digitali in Italia, attraverso la gestione della piattaforma pagoPA per i pagamenti digitali verso la Pubblica Amministrazione di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il codice dell'amministrazione digitale ("**CAD**") (di seguito, "**Piattaforma**") e attraverso la gestione di progetti innovativi legati ai servizi pubblici come la piattaforma per l'accesso telematico ai servizi della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'articolo 64-bis del CAD (Piattaforma IO) e la Piattaforma digitale nazionale dati (PDND) di cui all'articolo 50-ter del CAD;
- b) al fine di ampliare l'offerta dei servizi digitali della pubblica amministrazione, PagoPA ha sviluppato una soluzione tecnologica che consente la validazione dell'IBAN, per permettere di verificare la corretta corrispondenza tra l'identificativo IBAN e i dati identificativi (codice fiscale o partita IVA) dell'intestatario o di uno degli intestatari dell'IBAN stesso (di seguito, "**Check iban**");
- c) più in particolare, Check-iban consente la validazione dell'identificativo IBAN, sia in modalità asincrona (c.d. *Batch*) sia in modalità sincrona e *real time*, in

quest'ultimo caso utilizzando Open API, che costituisce uno standard di mercato riconosciuto come *best practice* di mercato e PagoPA mette a disposizione un'unica interfaccia API REST esposta sulla rete Internet per la verifica della corrispondenza tra IBAN e dati identificativi dell'intestatario;

- d) PagoPA è un "organismo di diritto pubblico", come definito dall'art. 1, comma 1, lett. e) dell'All. I.1 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito anche "**Codice dei contratti pubblici**"), e rientra, per l'effetto, nell'ambito delle "stazioni appaltanti", ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. a), dell'All. I.1 del medesimo Codice dei contratti pubblici;
- e) l'Ente rientra nell'ambito delle "stazioni appaltanti" o "ente concedente", ai sensi dell'articolo 1 comma 1, lett. a) e b), dell'All. I.1 del Codice dei contratti pubblici;
- f) l'articolo 7, comma 4, del Codice dei contratti pubblici, stabilisce che *"la cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni:*
  - a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;*
  - b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;*
  - c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;*
  - d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione".*
- g) risultano soddisfatte le condizioni di cui alle lettere a), b), c) e d) previste dal comma 4 dell'articolo 7 del Codice dei contratti pubblici, in quanto:
  - i. l'accordo si configura come modalità di coordinamento tra strutture di derivazione pubblica per l'espletamento di attività di interesse comune, con il riconoscimento e il rimborso dei costi sostenuti e rendicontati;
  - ii. l'Ente, per adempiere i fini istituzionali propri dello stesso, è interessato a fruire della soluzione Check-iban erogata da PagoPA al fine di migliorare le misure di sicurezza dei servizi digitali erogati;
  - iii. PagoPA è interessata a supportare l'Ente, anche allo scopo di diffondere servizi digitali innovativi, in conformità con i compiti affidati alla PagoPA stessa dalla legge e nel rispetto del proprio Statuto;
  - iv. le Parti, laddove dovessero operare sul mercato aperto, in ogni caso, non svolgeranno sullo stesso più del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;
- h) in considerazione di quanto sopra, le Parti, con il presente accordo di cooperazione (di seguito, "**Accordo**"), intendono disciplinare i reciproci diritti e

obblighi riguardanti la possibilità dell'Ente di utilizzare la soluzione Check-iban, per l'espletamento di attività di interesse comune.

Tutto ciò premesso, le Parti, come in epigrafe rappresentate

### **STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE**

#### **Art. 1 - Valore delle premesse, degli Allegati, della Documentazione Correlata e disciplina applicabile**

1. Le premesse, la Nomina a Responsabile di cui all'art. 11 che segue, gli Allegati, nonché la documentazione richiamata nell'Accordo e negli Allegati, ancorché non materialmente allegata al presente Accordo (di seguito, "**Documentazione Correlata**"), costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo, e vincolano le Parti al loro rispetto.
2. L'Accordo è stipulato in analogia alla modalità elettronica ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del Codice dei contratti pubblici e nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
3. L'esecuzione del presente Accordo è regolata dalle disposizioni contenute nel presente Accordo, negli Allegati e nella Documentazione Correlata, che congiuntamente costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l'Ente e PagoPA.
4. Sono allegati al presente Accordo i seguenti documenti:
  - a) Modalità, termini e tipologia dei dati scambiati per il Servizio check-IBAN;
  - b) Atto di nomina a responsabile del trattamento dei dati personali;
  - c) Informativa sul trattamento dei dati personali di PagoPA.
5. Per Documentazione Correlata ci si riferisce alle specifiche tecniche pubblicate dalla PagoPA al link che segue:  
<https://bankingservices.pagopa.it/docs/platform/apis/pagopa-banking-v4.0>

#### **Art. 2 - Oggetto e finalità dell'Accordo e ambito della collaborazione**

1. Il presente Accordo regola la cooperazione tra le Parti con riferimento alla messa a disposizione da parte di PagoPA, alle condizioni ed ai termini previsti dal presente Accordo, su richiesta dell'Ente della soluzione Check-IBAN (di seguito anche "**Servizio**"), al fine di consentire all'Ente stesso di verificare la corretta corrispondenza tra l'identificativo IBAN dichiarato da un soggetto (di seguito "**Soggetto/i**") e i dati identificativi (codice fiscale o partita IVA) dell'intestatario o di uno degli intestatari del codice IBAN.
2. La modalità tecnica con cui la soluzione Check-iban viene messa a disposizione dell'Ente è descritta nel dettaglio nella Documentazione Correlata di cui all'art. 1, comma 5, che precede. Le disponibilità dei PSP aderenti alla soluzione check-IBAN (in modalità Batch e in modalità API) e il numero di richieste gestibili tramite invio del flusso Batch saranno comunicati di volta in volta da PagoPA all'Ente.
3. A fronte di ogni utilizzo della soluzione Check-iban, l'Ente si impegna a rimborsare a PagoPA i costi individuati al successivo articolo 8. Ai fini della fruizione del Servizio disciplinato dal presente Accordo, l'Ente, per il

collegamento e per lo scambio dei flussi potrà avvalersi dei servizi tecnologici erogati da un soggetto terzo (di seguito, “**Abilitatore**”).

4. Ciascuna delle Parti è responsabile in via diretta ed esclusiva dell'esecuzione delle attività ad essa facenti capo nell'ambito della cooperazione oggetto del presente Accordo. Resta inteso che PagoPA non ha obblighi di verifica dei dati dichiarati dai Soggetti e trasmessi da/ai PSP e dall'/all'Ente.

### **Art. 3 - Durata, recesso e cessione**

1. Il presente Accordo è valido ed efficace a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso da parte dell'Ente e per una durata di 36 (trentasei) mesi, con facoltà di rinnovo alla sua scadenza.
2. Le Parti si riservano la facoltà di recedere dal presente Accordo, senza obbligo di motivazione, né penali, comunicandolo all'altra Parte per iscritto, tramite PEC ai sensi dell'articolo 10 che segue, con un preavviso minimo di 3 (tre) mesi. Resta inteso che il recesso di una delle due Parti non libera quest'ultima dagli obblighi assunti e non ancora pienamente assolti.
3. E' fatto espresso divieto all'Ente di cedere, in tutto o in parte, il presente Accordo e/o trasferire i diritti e gli obblighi derivanti dallo stesso senza il preventivo consenso di PagoPA.

### **Art. 4 - Aggiornamento e modifica dell'Accordo, integrazione automatica e garanzie**

1. Laddove, in pendenza dell'efficacia del presente Accordo, PagoPA dovesse modificare e/o integrare lo stesso, le nuove disposizioni, come eventualmente modificate e/o integrate, risulteranno accettate automaticamente, senza alcun ulteriore consenso tra le Parti, che si adegueranno, per quanto di rispettiva competenza, a dette modifiche e/o integrazioni nei tempi e nelle modalità di cui ai successivi commi 3, 4 e 5.
2. Anche in considerazione di tale integrazione automatica del presente Accordo, è riconosciuto all'Ente il diritto di recesso di cui all'art. 3 che precede. E' inoltre stabilito, sin da ora, che le modifiche e/o integrazioni del presente Accordo di cui all'integrazione automatica non troveranno applicazione nei confronti dell'Ente recedente durante il periodo di preavviso di 3 (tre) mesi previsto per il recesso.
3. Qualora si tratti di modifiche e/o integrazioni al presente Accordo che non richiedano delle implementazioni applicative e/o infrastrutturali da parte dell'Ente, tali modifiche e/o integrazioni entreranno in vigore trascorsi 90 (novanta) giorni a partire dalla data di loro comunicazione all'Ente a mezzo PEC ai recapiti di cui al successivo art. 10, fermo restando sempre il diritto di recedere da parte dell'Ente.
4. Qualora, invece, si tratti di modifiche e/o integrazioni agli Allegati di cui all'art. 1 che precede e/o alla Documentazione Correlata che richiedano delle implementazioni applicative e/o infrastrutturali da parte dell'Ente, tali modifiche e/o integrazioni entreranno in vigore trascorsi 180 (centottanta) giorni a partire dalla data di loro comunicazione all'Ente a mezzo PEC, fermo restando sempre il diritto di recedere da parte dell'Ente. A PagoPA è riconosciuta la facoltà di

individuare e, se del caso, comunicare all'Ente due date prestabilite dell'anno per fare in modo che le modifiche di cui al presente comma possano entrare in vigore in tali due date prestabilite dell'anno espressamente indicate sul sito di PagoPA, previa pubblicazione sul sito stesso con almeno 180 (centottanta) giorni di anticipo rispetto alla data di loro entrata in vigore; solo in tale caso PagoPA risulterà esonerata dall'invio della relativa comunicazione all'Ente.

5. In deroga al comma 4, le Parti si impegnano a realizzare gli interventi d'urgenza che si dovessero rendere necessari per assicurare la corretta funzionalità del Servizio.
6. Resta inteso tra le Parti che in nessun caso verranno introdotte modifiche aventi ad oggetto il rimborso dei costi per la fruizione del Servizio senza accettazione espressa dalle Parti.
7. Qualora uno o più articoli del presente Accordo dovessero essere ritenuti nulli, inefficaci o contrari a norme imperative, la nullità, l'inefficacia o la contrarietà a norme imperative non si applicheranno agli altri articoli dell'Accordo stesso, che manterrà, a tutti gli effetti, la sua validità ed efficacia.

#### **Art. 5 - Modalità di esecuzione dei Servizi e obblighi delle Parti**

1. PagoPA si obbliga a fornire il Servizio in modo adeguato e aggiornato secondo i migliori *standard* di mercato e le prassi di settore, in conformità ai termini e alle condizioni contenuti nel presente Accordo, negli Allegati e nella Documentazione Correlata, mantenendo i livelli di servizio previsti all'art. 6 che segue per tutta la durata dell'Accordo.
2. Ciascuna Parte si impegna a informare tempestivamente l'altra sulle principali criticità/anomalie operative riscontrate durante l'esecuzione del presente Accordo, fermo restando comunque che PagoPA non potrà erogare alcuna forma di assistenza relativamente alle motivazioni e/o i dettagli dell'esito della singola chiamata ma solo ed unicamente per attività di colloquio con il singolo PSP.
3. Resta inteso tra le Parti che, con la sottoscrizione del presente Accordo, l'Ente acquista il diritto di utilizzare la soluzione Check-iban per farne ogni uso alla stessa consentito, con espresso divieto per l'Ente di utilizzare la soluzione Check-iban e/o i dati ottenuti in esecuzione del presente Accordo per scopi diversi da quelli previsti dall'Accordo stesso.
4. PagoPA si impegna ad adottare il massimo livello di sicurezza per le infrastrutture *hardware* e di rete utilizzate per lo svolgimento dei servizi, e in particolare per la trasmissione delle informazioni e il trattamento dei dati personali, garantendo di avere adeguati presidi interni e adeguata organizzazione e competenze in ambito di sicurezza informatica e gestione del rischio.
5. All'Ente, PagoPA fornirà delle chiavi di autenticazione (di seguito, "**APIKey**") capaci di individuare in modo univoco l'Ente anche unitamente all'eventuale Abilitatore, ove nominato. L'Ente si impegna ad utilizzare in fase di fruizione dei Servizi di cui al presente Accordo le APIKey allo stesso associate da PagoPA.
6. In caso di modifica dell'eventuale Abilitatore nominato, PagoPA provvederà sia

a dismettere le precedenti APIKey associate all'Ente sia a fornire le nuove APIKey associate da PagoPA al nuovo Abilitatore.

7. Con riferimento ad ogni singola richiesta di erogazione della soluzione Check-Iban, l'Ente dichiara e garantisce di:
  - a) aver fornito ai Soggetti titolari delle informazioni necessarie per fruire del Servizio (in particolare CF, P.IVA e Codice IBAN) idonea informativa relativamente all'utilizzo della soluzione Check-iban;
  - b) aver ottenuto da ogni soggetto titolare delle informazioni necessarie per fruire del Servizio (in particolare CF, P.IVA e Codice IBAN), la specifica e preventiva autorizzazione necessaria all'adempimento degli obblighi di riservatezza in materia bancaria, in capo al PSP di radicamento dell'IBAN. Tale autorizzazione è rivolta sia all'Ente che al PSP di radicamento dell'IBAN per lo scambio delle suddette informazioni, affinché l'Ente possa - tramite PagoPA - ottenere le opportune informazioni ai fini del Servizio, rendendosi l'Ente disponibile a fornire prova di tale autorizzazione su richiesta di PagoPA. Resta fermo quanto specificato al comma 7 dell'art. 11 che per quanto concerne la base giuridica del trattamento dati da parte del PSP di radicamento dell'IBAN.
8. L'Ente si impegna a manlevare e tenere indenne PagoPA da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute, nonché costi subiti - anche in termini di danno reputazionale - in relazione alla violazione dell'obbligo di ottenimento della preventiva autorizzazione presso il Soggetto titolare delle informazioni circa la loro comunicazione a PagoPA ai fini della fruizione del Servizio.

#### **Art. 6 - Livelli di Servizio**

1. L'erogazione della soluzione Check-iban dovrà avvenire con le modalità puntualmente indicate nell'allegato indicato all'art. 1, comma 4, lett. a), restando inteso che essi comprendono tutte le attività necessarie per la perfetta e puntuale esecuzione del Servizio.
2. PagoPA si impegna a garantire, su base trimestrale, la disponibilità della soluzione Check-iban pari almeno al 99.8%. Dal calcolo di tale SLA, relativo al livello minimo di servizio garantito, sono escluse unicamente le attività di manutenzione programmata.
3. Ove l'Ente eserciti la facoltà prevista dall'art. 2, comma 3, del presente Accordo, l'Ente dichiara di nominare come suo Abilitatore ai fini del collegamento e dello scambio dei flussi con PagoPA per l'esecuzione del presente Accordo il seguente soggetto giuridico:

Ragione sociale Abilitatore: \_\_\_\_\_

C.F. Abilitatore: \_\_\_\_\_

Referente Abilitatore (da inserire solo se valorizzato il campo ragione sociale Abilitatore): \_\_\_\_\_

C.F. del Referente: \_\_\_\_\_

Email del Referente: \_\_\_\_\_

n. cellulare: \_\_\_\_\_

4. Ove il comma che precede non risulti in alcun modo valorizzato, resta inteso tra le Parti che l'Ente non ha esercitato la facoltà, prevista dall'art. 2, comma 3, del presente Accordo, di avvalersi di un Abilitatore per il collegamento e per lo scambio dei flussi.
5. In caso di modifica dell'Abilitatore, ove nominato, l'Ente si impegna a comunicare, tramite PEC, a PagoPA tutte le informazioni di cui al comma 3 che precede del nuovo Abilitatore nominato, con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso.
6. La nomina di un Abilitatore non deve degradare la qualità e la sicurezza del collegamento con PagoPA, né impedire a quest'ultima di svolgere attività di controllo e monitoraggio del Servizio erogato in favore dell'Ente.
7. L'Ente si assume ogni responsabilità in merito alla sicurezza e al funzionamento delle attività di interconnessione affidate all'Abilitatore, rimanendo comunque responsabile di ritardi, malfunzionamenti e interruzioni dei Servizi, ancorché imputabili all'Abilitatore e purché i ritardi, i malfunzionamenti e le interruzioni non si siano determinati da cause imputabili a PagoPA.
8. Per l'esecuzione del presente Accordo in favore dell'Ente, quest'ultimo, anche per il tramite del suo Abilitatore, ove nominato, deve:
  - a) sviluppare le componenti applicative per la fruizione dei Servizi, in conformità a quanto indicato nell'allegato indicato all'art. 1, comma 4, lett. a);
  - b) predisporre i necessari collegamenti tecnici, le configurazioni e gli apparati atti a garantire l'accesso ai Servizi, sulla base delle indicazioni che di volta in volta saranno fornite da PagoPA.
9. L'Ente, in proprio o per il tramite del suo Abilitatore, ove nominato, si impegna a mantenere la propria infrastruttura tecnologicamente e applicativamente adeguata all'erogazione dei Servizi previsti dal presente Accordo, apportando tempestivamente gli interventi necessari.

#### **Art. 7 - Responsabilità**

1. Fatte salve le disposizioni inderogabili di legge, PagoPA sarà responsabile per i danni subiti dall'Ente che costituiscano conseguenza diretta di propri comportamenti dolosi o gravemente colposi, relativamente alle obbligazioni derivanti dal presente Accordo, che in nessun caso potranno riguardare l'esito della verifica effettuata dai PSP e veicolata all'Ente tramite la Piattaforma.
2. In caso di inadempimento di PagoPA per colpa lieve, essa sarà responsabile verso l'Ente, ai sensi delle norme di diritto comune, per un valore non superiore ai costi rimborsati dall'Ente stesso a PagoPA, in esecuzione dell'Accordo, nell'anno di efficacia dell'Accordo in cui si è verificato l'inadempimento.
3. Restano espressamente esclusi i danni indiretti, nonché ogni danno diretto o indiretto cagionato da PagoPA per caso fortuito o forza maggiore.

#### **Art. 8 - Rimborso costi**

1. Per ogni singola chiamata effettuata con successo, ossia che abbia fornito un esito (OK o KO) all'Ente sulla verifica dell'IBAN rispetto a C.F./P.IVA fornito/a per

la verifica eseguita (di seguito, “**Richiesta Processata**”), l'Ente riconosce a PagoPA il rimborso dei costi sostenuti. Per ogni Richiesta Processata, a prescindere dalla relativa modalità o dal relativo esito (OK o KO), l'Ente riconosce a PagoPA un importo di € 0,16 (sedici centesimi), oltre IVA. PagoPA fatturerà all'Ente tali importi alla fine dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre, a prescindere dalla data di esecuzione dell'Accordo.

2. Le fatture dovranno essere intestate come segue: \_\_\_\_\_, Partita IVA. n. \_\_\_\_\_ con la dicitura “ *Importi riconosciuti per l'erogazione della soluzione Check – IBAN*” comprensivi dell'indicazione del periodo di riferimento - calcolati sulla base di quanto previsto al comma 1 del presente articolo - e dovranno essere inviate esclusivamente in formato xml, tramite il Sistema di interscambio, riportando nel campo Codice Destinatario il codice \_\_\_\_\_. L'Ente è soggetto al regime della scissione dei pagamenti di cui all'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972, da indicare in fattura.
3. All'Ente spetterà l'onere di comunicare a PagoPA, ogni eventuale modifica dei dati di cui al comma che precede, utilizzando il seguente indirizzo mail: [account@pagopa.it](mailto:account@pagopa.it).
4. Il rimborso dei costi sarà effettuato dall'Ente tramite bonifico bancario, oppure altra modalità indicata da PagoPA nella fattura di riferimento, ed alle coordinate bancarie ivi specificate, entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della fattura da parte di PagoPA.
5. Le Parti convengono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1462 del codice civile, che l'Ente non potrà opporre eccezioni, al fine di evitare o ritardare il rimborso dei costi di cui al precedente comma 4.
6. Il presente Accordo è soggetto ad imposta di registro ai sensi del D.P.R. n. 131/86 e ad imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/1972.

#### **Art. 9 – D. Lgs. 231/2001, Modello organizzativo e codice etico**

1. PagoPA si impegna a prendere visione del “*Codice Etico e di comportamento interno*” inviato dall'Ente unitamente al presente Accordo, o condiviso entro i 15 (quindici) giorni successivi alla sottoscrizione dello stesso. PagoPA si impegna per tutta la durata del rapporto contrattuale, ad attenersi a, e rispettare, quanto contenuto nel “*Codice Etico e di comportamento interno*”. Si impegna, inoltre, a condividerlo ed assicurarne il rispetto anche da parte dei propri dipendenti e collaboratori che partecipino all'esecuzione del presente Accordo.
2. L'osservanza delle disposizioni di detti documenti è considerata parte essenziale, nell'interesse dell'Ente, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., delle obbligazioni assunte da PagoPA con il presente Accordo. La violazione anche di uno solo degli obblighi indicati nei documenti sopracitati costituisce inadempimento, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla facoltà di risoluzione del rapporto contrattuale, impregiudicato il diritto al risarcimento del danno.
3. L'Ente dichiara di aver preso e di prendere atto dei principi etici generali di onestà ed osservanza della legge, pluralismo, professionalità, imparzialità, correttezza, riservatezza, trasparenza, diligenza, lealtà e buona fede nonché del contenuto del



Codice Etico, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito, congiuntamente, "**Modello**") e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza ("**PTPCT**") di PagoPA adottati ex D.Lgs. n. 231/2001 (di seguito "**Decreto**") ed ex L. n. 190/2012, avendone preso chiara, piena ed esatta visione nella sezione "Trasparenza" del sito ai seguenti link: [https://pagopa.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina769\\_prevenzione-della-corruzione.html](https://pagopa.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina769_prevenzione-della-corruzione.html) e [https://pagopa.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina746\\_altri-contenuti.html](https://pagopa.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina746_altri-contenuti.html)

4. L'Ente dichiara e garantisce, inoltre, che quanto forma oggetto del presente Accordo sarà realizzato anche nel rispetto dei principi e delle previsioni previsti nel Modello e nel PTPCT e, per l'effetto, si impegna a far conoscere gli stessi, nonché tutta la normativa applicabile a chiunque, a qualsiasi titolo, prenderà parte alla realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo.
5. In particolare, e senza limitare la generalità di quanto sopra, l'Ente garantisce che i suoi dipendenti e/o collaboratori e/o soci e/o amministratori e/o legali rappresentanti e/o chiunque partecipi, a qualsiasi titolo, alla realizzazione di quanto forma oggetto dell'Accordo e/o faccia parte della sua organizzazione non terrà comportamenti, omissivi e/o commissivi, che possano comportare la violazione, anche solo indiretta, dei principi, delle previsioni e delle norme del Modello, del PTPCT e/o di tutta la normativa applicabile e/o che risultino lesivi dell'immagine e, comunque, dei valori morali e materiali in cui PagoPA si riconosce e che applica nell'esercizio della propria attività, anche con riferimento ai rapporti con soggetti terzi.
6. L'effettivo rispetto delle dichiarazioni e garanzie ivi rilasciate, nonché la prevenzione, sotto ogni forma, delle criticità e dei rischi evidenziati dal Modello e dal PTPCT sono considerati parte essenziale, nell'interesse di PagoPA, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., delle obbligazioni assunte dall'Ente con il presente Accordo.
7. La violazione anche di una sola delle dichiarazioni e/o garanzie sopra previste costituisce grave inadempimento contrattuale con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla facoltà di PagoPA di risolvere il presente Accordo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., salvo il risarcimento del danno ed ogni altro diritto e/o azioni previsti dalla legge e/o dal presente Accordo.
8. L'Ente dichiara di non essere a conoscenza di fatti rilevanti ai sensi del Decreto nel suo rapporto con PagoPA, in particolare nella fase delle trattative e della conclusione dell'Accordo e si impegna, per quanto di sua spettanza, a vigilare sull'esecuzione di esso in modo da scongiurare il rischio di commissione dei reati previsti dal succitato Decreto, nonché ad attivare, in tale ipotesi, tutte le azioni più opportune in conformità alla legge e ai propri strumenti di organizzazione interna.
9. Con specifico riferimento alla normativa anticorruzione, l'Ente dichiara e garantisce che quanto previsto nel presente Accordo costituisce esclusivamente il rimborso per la regolare esecuzione degli impegni assunti con il presente Accordo e che non porrà in essere atti omissivi e/o commissivi tra cui

trasferimenti, diretti e/o indiretti, di somme, che possano comportare la violazione, anche solo indiretta, della normativa anticorruzione, ferme restando le garanzie e manleve rilasciate ai sensi del presente Accordo.

10. L'Ente assume le garanzie di cui sopra ai sensi dell'art. 1381 c.c., per ogni proprio subappaltatore e subcontraente individuato ai sensi del presente Accordo.

#### **Art. 10 - Comunicazioni e referenti dell'Accordo**

1. Le Parti indicano quali referenti amministrativi del presente Accordo (di seguito **"Amministratore/i"**) i seguenti soggetti:

- per l'Ente:  
nome e cognome: \_\_\_\_\_;  
codice fiscale: \_\_\_\_\_;  
qualifica/posizione: \_\_\_\_\_;  
PEC: \_\_\_\_\_  
e-mail: \_\_\_\_\_

e ove l'Ente non abbia indicato al comma 3 dell'art. 6 del presente Accordo alcun Abilitatore e Referente dello stesso anche:

- nome e cognome: \_\_\_\_\_;  
codice fiscale: \_\_\_\_\_;  
qualifica/posizione: \_\_\_\_\_;  
PEC: \_\_\_\_\_;  
e-mail: \_\_\_\_\_;  
n. cellulare: \_\_\_\_\_.
- per PagoPA:  
nome e cognome: Salvatore Valenza;  
codice fiscale: \_\_\_\_\_;  
qualifica/posizione: \_\_\_\_\_;  
PEC: account@pec.pagopa.it;  
e-mail: [salvatore.valenza@pagopa.it](mailto:salvatore.valenza@pagopa.it).

#### **Art. 11 - Trattamento dei dati personali**

1. Con riferimento a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla loro protezione, nonché rispetto alla libera circolazione di tali dati (di seguito **"GDPR"**), l'Ente tratterà i dati personali cui avrà accesso ai fini dell'esecuzione del presente Accordo in qualità di titolare del trattamento, mentre PagoPA agirà in qualità di responsabile del trattamento.
2. Con la sottoscrizione dell'atto di nomina a responsabile del trattamento dei dati personali allegato al presente Accordo, PagoPA è nominata dall'Ente responsabile del trattamento dei dati in conformità all'art. 28 del GDPR.
3. Le Parti si impegnano a trattare i dati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità, minimizzazione, esattezza, limitazione della conservazione e integrità, e comunque nel rispetto normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
4. L'Ente si obbliga a manlevare e tenere indenne PagoPA da qualsiasi perdita,

contestazione, responsabilità, condanna o sanzione, nonché altre spese sostenute o costi subiti - anche in termini di danno reputazionale - per effetto di un'azione, reclamo, procedura intrapresa dalla competente Autorità Garante per la protezione dei dati personali o da qualsiasi interessato qualora tale azione sia conseguenza anche di una sola violazione da parte dell'Ente, nonché eventualmente di suoi agenti e/o sub-contraenti, della normativa in materia di trattamento dei dati personali e/o delle obbligazioni assunte ai fini dell'esecuzione del presente Accordo (ivi inclusi gli Allegati).

5. Durante l'esecuzione dell'Accordo, nell'eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in materia di trattamento dei dati personali che generi nuovi requisiti, le Parti si impegnano a sviluppare, adottare e implementare misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.
6. L'Ente dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati di PagoPA allegata al presente Accordo.
7. Per mera completezza, si segnala che il PSP di radicamento dell'IBAN nei rapporti con PagoPA si è dichiarato operare in qualità di titolare autonomo, segnalando, altresì, che la sua base giuridica per tale trattamento non è necessariamente rappresentata dal consenso ex art. 6, comma 1, lett. a) del GDPR.

#### **Art. 12 - Riservatezza**

1. Nel corso del presente Accordo, ciascuna Parte potrebbe avere accesso ad informazioni dell'altra Parte o di società del Gruppo dell'altra Parte (in forma verbale, cartacea od elettronica) che siano relative ad attività passate, presenti o future riguardanti l'impresa, la ricerca, lo sviluppo, i prodotti, i servizi e le conoscenze tecniche (di seguito, "**Informazioni Riservate**").
2. Le Informazioni Riservate di una Parte (di seguito "**Parte Comunicante**") possono essere utilizzate dall'altra Parte (di seguito "**Parte Ricevente**") solo in relazione all'esecuzione del presente Accordo e potranno essere divulgate dalla Parte Ricevente esclusivamente ai propri dipendenti, società controllanti, società controllate, consulenti, fornitori e sub-fornitori che debbano conoscerle ai fini dell'esecuzione di quanto previsto nel presente Accordo. Ogni Parte riconosce che i menzionati soggetti sono obbligati al rispetto delle disposizioni contenute nel presente Accordo con riferimento alle Informazioni Riservate.
3. Ciascuna Parte s'impegna a proteggere la riservatezza delle Informazioni Riservate dell'altra Parte con la stessa cura con la quale protegge la riservatezza delle proprie Informazioni Riservate e comunque con il grado di diligenza che le compete.
4. Le Informazioni Riservate non potranno essere copiate o riprodotte senza il previo consenso scritto della Parte Comunicante. Le Informazioni Riservate messe a disposizione nel corso del presente Accordo, incluse eventuali loro copie, dovranno essere restituite alla Parte Comunicante o distrutte al verificarsi del primo tra i seguenti eventi:
  - a) la cessazione, per qualsiasi causa, del presente Accordo;
  - b) la richiesta della Parte Comunicante, a meno che la Parte Ricevente non sia autorizzata a trattenere tali Informazioni Riservate ad altro titolo.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Ente, previa comunicazione inviata a PagoPA mediante PEC della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché di esigere il risarcimento di tutti i danni che dovessero derivarne.
6. Niente nel presente Accordo impone alla Parte Ricevente di mantenere riservate o comunque tenere confidenziali le Informazioni Riservate se:
  - a) al momento in cui le Informazioni Riservate sono state per la prima volta divulgate dalla Parte Comunicante alla Parte Ricevente, la Parte Ricevente si trovava già in possesso, lecitamente, delle Informazioni Riservate; o
  - b) le Informazioni Riservate divengono pubbliche per causa diversa dalla negligenza o dalla violazione delle obbligazioni gravanti sulla Parte Ricevente contenute nel presente Accordo; o
  - c) la divulgazione delle Informazioni Riservate è richiesta dalla legge o da un provvedimento di un'Autorità e, in detta eventualità, deve essere comunicata soltanto quella parte delle Informazioni Riservate la cui divulgazione viene ordinata, usando le migliori cautele per ottenere un trattamento confidenziale per qualsiasi Informazione Riservata comunicata. Resta fermo che, in tale eventualità, la Parte Ricevente informerà immediatamente la Parte Comunicante dell'esistenza di tale obbligo.
7. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo si applicheranno per tutta la durata dell'Accordo e per i 5 (cinque) anni successivi alla scadenza di tutte le obbligazioni contrattuali connesse alla stipula del presente Accordo o alla eventuale risoluzione/recesso anticipato dello stesso.

### **Art. 13 - Risoluzione**

1. Fermo restando le ipotesi di risoluzione previste da altre disposizioni del presente Accordo e dalla legge applicabile, l'Ente si riserva la facoltà di risolvere il presente Accordo in presenza di violazione, da parte di PagoPA di uno o più obblighi nascenti dall'Accordo ovvero non rispetti i Livelli di Servizio di cui all'articolo 6 che precede, decorso inutilmente il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento dell'intimazione scritta ad adempiere di cui all'art. 1454 del codice civile.
2. Le Parti potranno risolvere il presente Accordo, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, con effetto immediato con comunicazione scritta, ed in ogni caso fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni patiti e patienti, in caso di violazione degli artt. 5 - Modalità di esecuzione dei Servizi e obblighi delle Parti, 8 - Rimborso costi e 12 - Riservatezza.
3. Le Parti potranno risolvere l'Accordo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, con effetto immediato, in caso di mutamenti dovuti a leggi, regolamenti, atti amministrativi, relativi alla normativa vigente applicabile al Servizio che rendano impossibile o difficoltosa la prosecuzione del rapporto.

### **Art. 14 – Legge applicabile e foro competente**

1. Le norme applicabili al presente Accordo sono quelle previste nell'ordinamento

italiano.

2. Ogni eventuale contestazione e/o controversia che dovesse insorgere fra le Parti in relazione all'interpretazione, alla validità e/o all'esecuzione del presente Accordo, che non venisse risolta bonariamente fra le Parti, sarà deferita in via esclusiva al Foro di Roma.

#### **Art. 15 - Disposizioni finali**

1. Il presente Accordo costituisce l'unico accordo tra le Parti, relativamente all'oggetto del presente Accordo, anche se sottoscritto con eventuali aventi causa dell'Ente e/o da eventuali danti causa di PagoPA.
2. L'eventuale nullità o l'invalidità di qualsiasi singola disposizione del presente Accordo s'intende limitata, per quanto possibile, alla disposizione in questione e non si estende all'intero Accordo che continuerà ad avere piena validità ed efficacia.
3. La mancata o non puntuale applicazione di una qualsiasi delle previsioni del presente Accordo non comporterà la rinuncia definitiva alle facoltà o diritti connessi a tale disposizione o a farla valere o invocarne l'applicazione in futuro.

<div>L'Ente</div> <div>_____</div> <div><i>f.to digitalmente</i></div>	<div>PagoPA S.p.A.</div> <div>Il legale rappresentante pro tempore</div> <div><i>f.to digitalmente</i></div>
--	--

--	--

A norma degli artt. 1341 e 1342 c.c., l'Ente, previa lettura delle norme contenute nel presente Accordo, con particolare riguardo agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 e 14 dichiara di approvarli, reietta fin d'ora ogni reciproca eccezione.

<div>L'Ente</div> <div>_____</div> <div><i>f.to digitalmente</i></div>
--

# Modalità, termini e tipologia dei dati scambiati per il Servizio check-IBAN

## Scopo

In questo documento vengono definite le specifiche tecniche del servizio checkIBAN.

## Introduzione ed Obiettivi

### Requisiti generali

Il servizio **Check-IBAN**, messo a disposizione dalla piattaforma BankingServices di PagoPA S.p.A., consente la verifica dell'effettivo collegamento tra persone fisiche o giuridiche e codici IBAN da essi forniti ai Soggetti Fruitori, ossia soggetti (di seguito, anche Enti Fruitori) che abbiano sottoscritto con la PagoPA S.p.A. un accordo per l'erogazione del servizio stesso.

## Contesto e Scopo

Il servizio check-IBAN è erogato tramite un interfaccia REST denominata Validate Account Holder disponibile su public internet autenticata mediante APIKey ed autorizzata in base all'indirizzo IP chiamante (IP Filtering).

I Soggetti Fruitori potranno configurare l'accesso al servizio mediante un portale web dedicato (<https://bankingservices.pagopa.it/#/platfr/login>); in particolare all'interno del portale sarà possibile:

- definire la lista di indirizzi IP (o in alternativa l'intervallo) validi
- visualizzare la documentazione di progetto;
- acquisire le APIkey necessarie per l'autorizzazione del servizio API.

## Data retention Policy

I file scambiati con il servizio saranno conservati secondo quanto definito nel documento *"Trattamento di dati personali e nomina a responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 ("DPA")*.

## Specifiche Tecniche

Il servizio è rappresentato da una chiamata POST denominata validate-account-hoder ed eorgata all'indirizzo <https://bankingservices-sandbox.pagopa.it>

Ogni chiamata al servizio deve contenere i seguenti parametri di intestazione (Header)

Nome Campo	Obbligatorio	Tipo	Descrizione	Valore
Content-Type	Si	String	Il Content-Type indica il media type della risorsa	
Aut-Schema	Si	String	Rappresenta il modello di autenticazione	S4S
Api-Key	Si	String	chiave di identificazione, nella forma di una stringa alfanumerica base-64	Come mostrato all'interno del portale web

Il corpo ( Body) della chiamata deve contenere i seguenti parametri:

Campo (1Liv)	Campo (2Liv)	obbligatorio	Descrizione
account			Oggetto JSON contenente le informazioni relative al conto corrente
	value	Si	Numero del conto corrente
	valueType	Si	Tipo del numero di conto corrente, utilizzare il valore IBAN nel caso di conti correnti SEPA
	bicCode	No	Codice BIC ( riservato per usi futuri )
accountHolder			Oggetto JSON contenente le informazioni relative al soggetto fisico/giuridico
	type	Si	Tipo di soggetto, possibili valori : <ul style="list-style-type: none"> <li>- PERSON_NATURAL, per indicare soggetti fisici</li> <li>- PERSON_LEGAL, per indicare soggetti giuridici</li> </ul>
	fiscalCode	Richiesto se type = 'PERSON_NATURAL	Codice fiscale del soggetto fisico

	vatCode	Richiesto se type = 'PERSON_LEGAL'.	Partita iva del soggetto giuridico
	taxCode	Richiesto se type = 'PERSON_LEGAL'.	©

La risposta al servizio conterrà il seguente corpo (body)

Campo	Obbligatorio	Descrizione
status	Si	Risultato della chiamata , possibili valori: <ul style="list-style-type: none"> <li>- OK: l'interrogazione verso la banca ha avuto esito positivo. Questo valore corrisponde ad un HTTP STATUS 200</li> <li>- KO: l'interrogazione verso la banca non è stata completata; corrisponde a qualsiasi HTTP STATUS diverso da 200</li> </ul>
error	Si	Nel caso status=KO, contiene una descrizione testuale dell'errore
payload	Si	Nel caso status=OK, contiene un oggetto JSON che rappresenta la risposta ottenuta da parte della banca,

L'oggetto payload è composto dai seguenti campi :

Campo (1Liv)	Campo (2LIV)	Obbligatorio	Descrizione
validationStatus		Si	Risultato dell'interrogazione. Possibili valori: <ul style="list-style-type: none"> <li>- OK</li> <li>- KO</li> </ul>
account		Si	Oggetto JSON contenente le



			informazioni relative al conto corrente (vedi tabella precedente)
accountHolder		Si	Oggetto JSON contenente le informazioni relative al soggetto fisico/giuridico (vedi tabella precedente)
bankInfo		No	
	businessName	No	Ragione sociale della banca intestataria del conto corrente richiesto
	city	No	Città
	countryCode	No	Nazione
	bicCode	No	codice BIC
	branchName	No	

La documentazione di dettaglio è disponibile su <https://bankingservices.pagopa.it/docs/platform/apis/pagopa-banking v4.0>

**Atto di designazione del Responsabile del trattamento dei dati personali**  
ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679

**VISTO** l'accordo (di seguito anche "**Accordo**") relativo *all'utilizzo della soluzione tecnologica Check-Iban*, sottoscritto tra [redacted] (di seguito anche "**Ente**") e PagoPA S.p.A. (di seguito anche "**Gestore**" o "**PagoPA**") in data [redacted];

**CONSIDERATO** che le attività oggetto dell'Accordo comportano o possono comportare il trattamento di dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito "**Regolamento**") nonché del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "**Codice**");

**VISTO**, in particolare, l'art. 4, paragrafo 1, n. 7) del Regolamento, che individua il Titolare del trattamento ne *"la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali [...]"* e visto altresì l'art. 4, paragrafo 1, n. 8) del Regolamento, che identifica il Responsabile del trattamento ne *"la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento"*;

**VISTO** l'art. 28, paragrafo 1 del Regolamento, secondo cui *"qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato"*;

**CONSIDERATA** l'idoneità, alla luce dell'attività istruttoria già svolta, di PagoPA rispetto alle garanzie richieste dalla normativa regolamentare europea con riferimento all'adeguatezza delle misure tecniche e organizzative per la tutela dei diritti dell'interessato;

**DESIGNA**

1. con il presente atto di nomina (di seguito "**Atto**") PagoPA S.p.A., con sede legale in Roma, piazza Colonna n. 370 - C.F., P.I. e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 15376371009 - in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* - che accetta - quale **Responsabile del trattamento dei dati personali**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento, con riferimento alle attività di cui all'Accordo, che qui si intende integralmente richiamato. A tal fine, il Gestore è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto dell'Accordo e si impegna ad effettuare, per conto dell'Ente, le sole operazioni necessarie per fornire il servizio oggetto dell'Accordo stesso, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del d.lgs. n. 196/2003 e ss. mm. ii. e del Regolamento UE (nel seguito anche "**Normativa in tema di trattamento dei dati personali**") e in conformità alle istruzioni nel seguito fornite.
2. Il Gestore si impegna a presentare, su richiesta dell'Ente, garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate, volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della Normativa in tema di trattamento dei dati personali.
3. La finalità del trattamento è quella di verificare che un determinato codice IBAN sia intestato ad un determinato codice fiscale.
4. Il tipo di dati personali trattati in ragione delle attività oggetto dell'Accordo sono:

- a) codice fiscale;
  - b) codice IBAN che fornisce il Richiedente ai fini della richiesta di verifica.
5. Le categorie di interessati sono: qualsiasi persona fisica di cui viene richiesta la validazione dell'IBAN.
6. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Gestore si impegna a:
- a) rispettare la Normativa in tema di trattamento dei dati personali, ivi comprese le norme che saranno emanate nel corso della durata dell'Accordo;
  - b) trattare i dati personali per le sole finalità specificate e nei limiti dell'esecuzione delle prestazioni concordate;
  - c) trattare i dati conformemente alle istruzioni impartite dall'Ente, nei limiti delle istruzioni contenute nel presente Atto, che il Gestore si impegna a far osservare anche alle persone da questi autorizzate ad effettuare il trattamento dei dati personali oggetto dell'Accordo, d'ora in poi "**Persone autorizzate**"; nel caso in cui ritenga che un'istruzione costituisca una violazione del Regolamento o delle altre disposizioni di legge relative alla protezione dei dati personali, il Gestore deve informare immediatamente l'Ente;
  - d) garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell'ambito dell'Accordo e verificare che le Persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù dell'Accordo:
    - o si impegnino a rispettare la riservatezza e/o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di segretezza;
    - o ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;
    - o trattino i dati personali osservando le istruzioni impartite dal Titolare per il trattamento dei dati personali;
  - e) adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design), nonché adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che i dati personali siano trattati, in ossequio al principio di necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default);
  - f) adottare tutte le misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento, anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
  - g) su eventuale richiesta dell'Ente assistere quest'ultimo supportandolo nella valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente all'articolo 35 del Regolamento e nella eventuale consultazione dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, prevista dall'articolo 36 del medesimo Regolamento;
  - h) ai sensi dell'art. 30 del Regolamento, tenere un Registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità e cooperare con l'Ente e con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, mettendo il predetto Registro a disposizione dell'Ente e dell'Autorità, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'art. 30, comma 4, del Regolamento.
7. Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Gestore si impegna ad implementare misure di sicurezza adeguate al trattamento idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento. Tali misure comprendono tra le altre, se del caso:

- la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
  - la capacità di assicurare, su base permanente, la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali;
  - la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico.
8. Il Gestore deve mettere a disposizione dell'Ente tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento.
  9. Il Gestore può avvalersi di ulteriori sub-Responsabili per delegargli attività specifiche.
  10. Il sub-Responsabile del trattamento nominato dal Gestore deve rispettare obblighi analoghi a quelli forniti dall'Ente al Gestore, riportate in uno specifico contratto o atto di nomina. Spetta al Gestore assicurare che il sub-Responsabile del trattamento presenti garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per l'adozione di misure tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda ai principi e alle esigenze del Regolamento.
  11. In caso di violazione da parte del sub-Responsabile del trattamento o degli obblighi in materia di protezione dei dati, il Gestore del trattamento è interamente responsabile nei confronti dell'Ente di tali inadempimenti.
  12. Il Gestore, nei limiti previsti dal presente Atto, manleverà e terrà indenne l'Ente da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti in relazione alla violazione della normativa in materia di trattamento dei dati personali.
  13. Il Gestore deve assistere l'Ente al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Gestore, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze all'Ente supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti.
  14. Il Gestore informa tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, l'Ente di ogni violazione dei dati personali (cd. data breach); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quando il Titolare ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il Gestore si impegna a supportare l'Ente nell'ambito di tale attività.
  15. Il Gestore deve avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo l'Ente in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali che coinvolgano anche l'Ente stesso; inoltre, deve assistere l'Ente nel caso di richieste formulate dall'Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione dell'Accordo.
  16. Al termine della prestazione dei servizi oggetto dell'Accordo, ovvero alla cessazione per qualsiasi causa dell'Accordo, il Gestore su richiesta dell'Ente, si obbliga a distruggere tutte le informazioni relative all'Accordo e ai dati personali, comunque memorizzate o altrimenti incorporate su qualunque supporto, fornendo eventualmente anche per iscritto prova dell'adempimento di tale operazione, senza pregiudizio degli obblighi di conservazione previsti dalla normativa vigente, compresa la normativa in tema di trattamento dei dati personali.

17. Il Gestore si impegna ad operare adottando tutte le misure tecniche e organizzative, le attività di formazione, informazione e aggiornamento ragionevolmente necessarie per garantire che i dati personali siano trattati conformemente alla Normativa in tema di trattamento dei dati personali.
18. Il Gestore nel caso di eventuale trasferimento di dati personali al di fuori del SEE, assicura il rispetto delle misure di garanzie previste dalla Normativa in tema di trattamento dei dati personali e, a richiesta, ne fornisce prova all'Ente senza ritardo.
19. Nel caso in cui il Gestore agisca, con dolo e colpa grave, in modo difforme o contrario alle istruzioni indicate dal Titolare nel presente Atto oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà del danno causato, sempre nei limiti del valore dell'Accordo.
20. Durante l'esecuzione dell'Accordo, nell'eventualità di qualsivoglia modifica della Normativa in tema di trattamento dei dati personali che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), il Gestore si impegna a collaborare - nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse - con l'Ente affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.

**L'Ente**

**PER ACCETTAZIONE**  
**PagoPA S.p.A.**

## **Informativa sul trattamento dei dati personali**

La presente informativa, resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito il "**Regolamento**"), descrive le modalità del trattamento dei dati personali di enti, fornitori, partner e altri operatori economici che siano persone fisiche o ditte individuali, nonché dei dipendenti, incaricati, consulenti, collaboratori e agenti che siano persone fisiche e che agiscano per conto di soggetti terzi pubblici o privati (di seguito "**Interessati**"), per le attività di trattamento connesse alla stipula e all'esecuzione di un contratto e/o convenzione con PagoPA SpA.

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli.

### **Data protection officer (DPO) o Responsabile Protezione Dati (RPD)**

La società PagoPA SpA ha nominato un proprio Responsabile della Protezione dei dati, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento, che può essere contattato ai seguenti recapiti:

- mail: [dpo@pagopa.it](mailto:dpo@pagopa.it);
- PEC: [dpo@pec.pagopa.it](mailto:dpo@pec.pagopa.it);
- indirizzo: Via Sardegna n. 38 - 00187, ROMA (sede operativa della società)

### **Titolare del trattamento**

Il Titolare del trattamento è la società PagoPA SpA, con sede in Roma, Piazza Colonna 370, CAP 00187 - n. di iscrizione a Registro Imprese di Roma, CF e P.IVA 15376371009, email [info@pagopa.it](mailto:info@pagopa.it).

### **Categorie di dati trattati**

Nei limiti delle finalità e delle modalità descritte nella presente informativa, potranno essere trattati le seguenti categorie di dati:

- dati identificativi comuni (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale);
- dati relativi all'attività e/o alla posizione lavorativa svolta (denominazione del datore di lavoro, ruolo, mansione);
- dati di contatto (numero di telefono, indirizzo e-mail)
- dati relativi alla residenza e/o al domicilio;
- dati relativi all'istruzione (titoli di studio, certificazioni professionali).

Ove applicabile, i dati giudiziari sono oggetto di trattamento ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione ai sensi degli artt. da 94 a 98 del D.lgs. n. 36/2023, in conformità alle previsioni di cui al medesimo D.lgs. n. 36/2023 e del D.P.R. n. 445/2000, e per l'accertamento dei requisiti di idoneità morale di coloro che intendono partecipare a procedure ad evidenza pubblica, in adempimento di quanto previsto dalle vigenti normative in materia.

## **Finalità e base giuridica del trattamento**

- Il trattamento è necessario ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ovvero ai fini dell'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell'interessato (art. 6, comma 1, lettera b) del Regolamento);
- Il trattamento è necessario per adempiere obblighi giuridici a cui è soggetto il Titolare del trattamento, ad esempio adempimento di obblighi di legge (contabili, fiscali), regolamento e contratto, esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o amministrativa. (art. 6, comma 1, lettera c) del Regolamento);
- il trattamento è necessario per lo svolgimento dei compiti istituzionali attribuiti al Titolare del trattamento sulla base dell'art. 8 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12), e dunque per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, previsto dalla legge, o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento, in particolare per la gestione di una procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente (art. 6, comma 1, lettera e) del Regolamento).

I dati personali degli Interessati possono essere utilizzati dal Titolare in giudizio o nelle fasi propedeutiche alla sua eventuale instaurazione per la difesa da abusi perpetrati dagli Interessati.

Gli Interessati possono ottenere chiarimenti sulla finalità della raccolta dei dati o su quali dati siano effettivamente acquisiti, contattando il Titolare.

## **Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati**

Il Titolare potrà comunicare, per il perseguimento delle finalità sopra indicate, alcuni dati personali anche a:

- soggetti terzi che forniscono un servizio al Titolare stesso e che tratteranno detti dati personali in qualità di responsabili del trattamento;
- soggetti terzi, ad esempio altri concorrenti, o altri interessati che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e dall'art. 35 del Codice dei contratti pubblici e s.m.i.;
- altri soggetti pubblici che ne facciano richiesta alla PagoPA SpA per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di un pubblico potere o per adempiere a un obbligo legale;
- autorità giudiziaria e/o forze di polizia nei limiti dei compiti istituzionali loro attribuiti.

Laddove i terzi destinatari ricevano i dati personali per l'esecuzione di un servizio commissionato da PagoPA nell'interesse di quest'ultima, gli stessi destinatari sono nominati Responsabili del trattamento da parte del Titolare ai sensi dell'art. 28 del Regolamento. L'elenco dei responsabili del trattamento può essere richiesto al Titolare in qualsiasi momento, scrivendo a [dpo@pagopa.it](mailto:dpo@pagopa.it).

## **Trasferimento dati fuori dall'UE**

Alcuni dei fornitori terzi che utilizziamo risiedono negli USA. Abbiamo concluso con tali fornitori accordi di servizio ai sensi dell'art. 28 del Regolamento. Tutti i fornitori sono conformi al Regolamento e, in assenza di altre misure di garanzia previste dal Regolamento, abbiamo concluso con loro le Clausole Contrattuali della Commissione Europea per garantire adeguati livelli di tutela. Una copia delle garanzie poste in essere può essere richiesta in qualsiasi momento, scrivendo a [dpo@pagopa.it](mailto:dpo@pagopa.it).

### **Tempi di conservazione dei dati**

I dati personali raccolti saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge. Per maggiori informazioni è possibile scrivere a [dpo@pagopa.it](mailto:dpo@pagopa.it)

### **Diritti degli interessati**

Gli Interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi nelle forme e nei limiti previsti dal Regolamento negli artt. 15 e ss. Inoltre, gli interessati, laddove ricorrano i presupposti, hanno diritto alla limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 18 e 21 del Regolamento). Tali richieste potranno essere indirizzate al Titolare, scrivendo a [dpo@pagopa.it](mailto:dpo@pagopa.it).

### **Diritti di reclamo**

Gli Interessati che ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti, effettuato dal Titolare del trattamento, avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).